

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI ALL'INTERNO DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI AI FINI DIDATTICI INTEGRATIVI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Attilio Mastino, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;
- L'Azienda ASL N. 1 di Sassari, con sede legale in Sassari via Montegrappa n. 86, P.IVA 00935650903, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marcello Giannico, in qualità di Legale Rappresentante;

E

- L'Azienda ASL N 8 di CAGLIARI, con sede legale in Selargius, Via Piero della Francesca, 1 C.F./P.IVA 02261430926, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Emilio Simeone, in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. 11/07/80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica, all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTO il Protocollo d'intesa Regione Università del 16 settembre 2004 che al titolo III disciplina i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell'art. 19 il quale prevede che le strutture dove si svolge l'attività di formazione specialistica devono essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 e al D.M. 17 dicembre 1997;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con l'Azienda ASL 8 Cagliari, per l'estensione della rete formativa a strutture non appartenenti all'Università al fine di ampliare l'offerta formativa per i medici in formazione specialistica;

CONSIDERATO che l'Azienda ASL 8 Cagliari ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione dell'Università di Sassari le proprie strutture, attrezzature per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza;



VISTE le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in data 28/05/2009, dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 05/10/2010, dal Senato Accademico in data 14/12/2010 e dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2010 dell'Università degli Studi di Sassari;

VISTA la nota della Asl n. 8 di Cagliari prot. n. 57597 del 8/6/2011, con la quale si richiedono modifiche al testo della Convenzione;

VISTA le delibera adottata dal Consiglio della Scuola di specializzazione in data 4/7/2011 con la quale vengono accolte le modifiche richieste dalla ASL n. 8 di Cagliari, con nota prot. n. 57597 del 8/6/2011;

IN APPLICAZIONE dell'art. 20 lettera I dello Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, in merito alle delibere di rito degli organi accademici che autorizzano la stipula della presente Convenzione;

NELLE MORE della pronuncia del Consiglio della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

VISTA la delibera adottata dalla ASL n. 1 di Sassari in data 19/03/2014 n° 43 che autorizza la stipula della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda ASL 8 di Cagliari, di seguito denominata Azienda Convenzionata, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata A.O.U., per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza, l'unità operativa di Pronto Soccorso – OBI SS TRINITA', Medicina P.O. SS TRINITA', Cardiologia SS TRINITA', Radiologia SS TRINITA' con una sezione di TC ed RMN di alta qualità, e in particolare delle seguenti strutture accreditate: Pronto Soccorso – OBI SS Trinità nelle quali vengono effettuate le seguenti prestazioni: RCP, defibrillazione, ecografia (la struttura dispone di due ecografi), Ventilazione non invasiva CPAP; Medicina P.O. SS TRINITA', nelle quali vengono effettuate le seguenti prestazioni: ecografia internistica ed interventistica, ecocolor doppler, ecocardiografia biopsia ed aspirato osteomidolare, RCP, defibrillazione, Cardiologia SS TRINITA' ecocardiografia, elettrofisiologia ed elettrostimolazione, ergometria; Radiologia SS TRINITA' con una sezione di TC ed RMN di alta qualità, mammografia, Ortopantomagrafia. Presso le Unità Operative sopra indicate si esegue un numero di prestazioni professionali sufficiente a concorrere alla formazione di 2 medici specializzandi in Medicina d'Urgenza per ogni anno della Scuola di Specializzazione;


Art. 2

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione, iscritti alla Scuola stessa.

Art. 3

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle attività mediche, saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

Il Consiglio della scuola si impegna a comunicare annualmente all'A.O.U. e all'Azienda Convenzionata i nominativi dei medici in formazione assegnati.



Art. 4

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, devono essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

L'attività e gli interventi devono essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del S.S.N.

L'attività tutoriale svolta dai dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, ai sensi del D.Lgs. 368/99 art. 38 comma 5, e per l'eventuale attribuzione di crediti ECM autorizzati.

Art. 5

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto dal contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo del reparto o servizio.

Art. 6

- a) L'Azienda Convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi per l'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
- b) Gli estremi identificativi dell'assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all'Università e all'A.O.U. dall'Azienda Convenzionata.

Art. 7

Il medico in formazione, deve presentare al Consiglio della Scuola un "Progetto formativo" accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l'anno di corso.

Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l'attività indicata possa in alternativa essere svolta all'interno delle strutture della Scuola ed infine autorizza la frequenza esterna. In determinati periodi dell'anno l'autorizzazione alla frequenza esterna implica l'impossibilità alla frequenza teorica e quindi il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all'esonero di tale frequenza.

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e conseguentemente lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna, dovrà seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi; rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza; prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro; redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta da consegnare a gli uffici competenti entro 5 giorni dal rientro in sede.

Art. 8

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda Convenzionata.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, "il soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina di emergenza - d'urgenza, su proposta dell'Università degli studi di Sassari.


Art. 10

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata, di anno accademico in anno accademico, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta.


Letto confermato e sottoscritto

Sassari, - 3 APR 2014


Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. Attilio Mastino)



Azienda Sanitaria Locale n. 1 di
Sassari
Il Direttore Generale
(Dott. Marcello Giannico)




Azienda Sanitaria Locale n. 8
di Cagliari
Il Direttore Generale
(Dott. Emilio Simeone)



ASLCagliari

Il presente allegato è com-
posto di n° quattro fogli
di n° quattro pagine.

IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
Dr.ssa Marisa Uffella





ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 407 DEL - 8 APR. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Sirelli)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)



4